



MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Marchi di Qualità *Marchi di Qualità* Marchi di Qualità



La nuova etichettatura per il "BIOLOGICO"

Dal 1° luglio 2010, è entrato in applicazione il Regolamento CE n. 271/2010 che integra e modifica il Regolamento CE 889/2008 e che introduce il nuovo marchio per le produzioni biologiche comunitarie. L'uso del logo è facoltativo solo per i prodotti provenienti da Paesi Terzi, mentre è vietato nei prodotti biologici in conversione e nei prodotti multi-ingrediente con un contenuto in ingredienti bio inferiori al 95%.

Quando il logo viene usato, deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

- indicazioni del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole;
- l'indicazione dell'organismo di controllo autorizzato (con il codice di riferimento);
- l'indicazione dell'operatore controllato.



Assieme al Logo di produzione biologica dell'Unione europea deve essere indicato il luogo di coltivazione

AGRICOLTURA UE
Per prodotti
BIOLOGICI coltivati
in uno dei Paesi
comunitari

**AGRICOLTURA
NON UE**
Per prodotti
BIOLOGICI coltivati
in Paesi terzi

AGRICOLTURA UE/NON UE
Per prodotti **BIOLOGICI**
coltivati in parte in
Europa e in parte in
Paesi terzi

Se un prodotto è costituito da ingredienti coltivati solo in Italia,
la dicitura AGRICOLTURA UE può essere sostituita dal nome del paese - es.: "ITALIA"



AGRICOLTURA ITALIA

IT BIO...

CODICE NUMERICO ORGANISMO DI CONTROLLO...

Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf



PER UN USO "SOSTENIBILE" DEGLI AGROFARMACI

PER UN USO "SOSTENIBILE" DEGLI AGROFARMACI

Gli **agrofarmaci** rappresentano il principale mezzo di difesa contro le avversità che colpiscono le produzioni agrarie e forestali. L'utilizzo di tali sostanze ha evidenziato tuttavia molteplici risvolti problematici, specie per le **conseguenze sull'ambiente, sulla salute degli operatori e dei consumatori**, nonché sulla qualità e quantità delle produzioni. Peraltro le accresciute aspettative dei consumatori sulle tematiche connesse alla salubrità degli alimenti e alla tutela dell'ecosistema impongono un impegno continuo per un uso attento, informato e consapevole degli agrofarmaci. L'uso **razionabile e "sostenibile" degli agrofarmaci** in agricoltura costituisce dunque un aspetto fondamentale per **garantire prodotti alimentari di qualità**, limitando i pericoli legati alla salute umana e all'ambiente.

LA PRIMA REGOLA DA OSSERVARE È AFFIDARSI AI CIRCUITI LEGALI DI VENDITA



CONTRAFFATTO

ORIGINALE

Con il termine **"agrofarmaco"** o **"fitosanitario"** (più noti come "antiparassitario" o "pesticida") si definisce una categoria di specialità per la cura della malattia delle piante o atte a regolare i loro processi vitali. In relazione all'elevato rischio tossicologico dei prodotti, la loro commercializzazione è regolamentata da specifiche norme di settore (DPR 290/2001).

AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO

1. Autorizzazione al commercio e alla vendita dell'autorità sanitaria regionale;
2. Abilitazione de locale alla vendita;
3. Registro di carico e scarico;
4. cd "Patentino" per l'acquirente;
5. Modulo di acquisto per gli agro farmaci;
6. Registro dei trattamenti o "quaderno di campagna".

CLASSIFICAZIONE DEGLI AGROFARMACI PER EFFETTI TOSSICOLOGICI

MOLTO TOSSICO	T+		PATENTINO
TOSSICO	T		PATENTINO
NOCIVO	Xn		PATENTINO
IRRITANTE	Xi		-----
NON CLASSIFICATO		ATTENZIONE: MANIPOLARE CON CURA	-----